



**COMUNE DI CALUSO**

Città Metropolitana di Torino

**NOTA INTEGRATIVA**

**AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2022-2023**

## Sommarrio

PREMESSA.....	3
2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO.....	3
3) CRITERI DI VALUTAZIONE.....	6
3.1 ENTRATE E SPESE.....	8
3.2 Entrate per riduzione attività finanziarie.....	10
3.3 INDEBITAMENTO.....	10
3.4) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	11
3.5) Entrate per conto terzi e partite di giro.....	11
3.6) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate.....	11
4.1) Spese correnti.....	12
4.2 SPESE IN CONTO CAPITALE.....	13
4.3) Spese per rimborso di prestiti.....	13
4.4) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere .....	13
4.5) Spese per conto di terzi e partite di giro.....	14
4.6 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	14
4.7 FONDI PER SPESE POTENZIALI.....	15
5.1 EQUILIBRI DI BILANCIO.....	15
5. 2 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.....	19
5. 3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	20
6. GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.....	21
7.STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	21
8-9. ORGANISMI PARTECIPATI E SOCIETA' PARTECIPATE.....	21
10.ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.....	22

## **PREMESSA**

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale dell'Ente. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

Nel formulare le previsioni triennali, l'Amministrazione si è attenuta alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici. Inoltre per le entrate ed uscite ha adottato un criterio storico prendendo come base le previsioni pluriennali assestate dello scorso triennio.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio 2021/2023 e viene redatta in conformità alle prescrizioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 2021 – 2023 (allegato 4/1 al D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011) riportando i contenuti minimi previsti.

## **2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

la Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di settore sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e con la programmazione di mandato.

L'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. **principio dell'annualità**: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. **principio dell'unità**: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento fatte salve le eccezioni legge.
3. **principio dell'universalità**: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. **principio dell'integrità**: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. **principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**:
  - a. **veridicità** significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;

**b.attendibilità** significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;

**c.correttezza** significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;

**d.comprensibilità** richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

- 6.principio della significatività e rilevanza:** nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- 7.principio della flessibilità:** possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- 8. principio della congruità :** verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- 9.principio della prudenza:** devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- 10.principio della coerenza:** occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
- 11.principio della continuità e costanza:** continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
- 12.principio della comparabilità e della verificabilità:** comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- 13.principio della neutralità o imparzialità:** neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. **principio della pubblicità:** assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. **principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. **principio della competenza finanziaria:** tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. **principio della competenza economica:** l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. **principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, a legislazione vigente, presenta pareggio finanziario, ottenuto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: per il 2021, a legislazione vigente, non è previsto un blocco generalizzato delle tariffe e delle aliquote dei tributi fatti salvi gli specifici limiti delle leggi istitutive dei singoli tributi;
2. la spesa di personale tiene conto delle cessazioni nel 2020-21 e delle possibili assunzioni in sostituzione
3. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire: le tariffe non sono variate;
4. politica di indebitamento: è previsto un possibile indebitamento per mutuo destinato a finanziare la costruzione di nuovi loculi cimiteriali;

### **Gli equilibri di bilancio.**

**Equilibrio finanziario complessivo** ossia deve essere assicurato il pareggio finanziario fra tutte le entrate e tutte le uscite comprendendo il Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa), l'Avanzo di amministrazione applicato e il Disavanzo di amministrazione da recuperare e gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente;

**Equilibrio economico:** il totale delle entrate ai titoli I,II,III debbono assicurare copertura alle spese del titolo I (spese correnti) e al rimborso della quota capitale dei prestiti (Titolo IV della spesa);

**Equilibrio dell'anticipazione di tesoreria :** le entrate al titolo VII (anticipazione di tesoreria) debbono corrispondere al rimborso dell'anticipazione (titolo V);

**Il saldo delle partite finanziarie** (Titolo V entrata – Titolo III della spesa) se negativo concorre all'equilibrio di parte corrente e se positivo deve essere destinato alla copertura degli investimenti o al rimborso anticipato di prestiti.

**Situazione di cassa:** deve essere assicurato un fondo di cassa non negativo al termine dell'esercizio.

**L'equilibrio in conto capitale** in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti in base alla legge o dai principi contabili.

L'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato

### **3) CRITERI DI VALUTAZIONE**

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati si possono così riassumere con riferimento alle poste di entrata più significative:

- Imposta municipale propria – gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta vigenti, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'esercizio 2019 e 2020, a legislazione vigente;
- Tassa sui rifiuti – gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire l'integrale copertura dei costi di esercizio prevedibili nel 2021;
- Addizionale Irpef – sulla base di quanto previsto dal principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011;
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – sulla base del gettito della previsione assestata 2021 tenendo conto della maggiorazione e dell'introduzione del nuovo canone patrimoniale unico;
- Fondo di solidarietà – sulla base dei dati dell'anno precedente in mancanza di dati ufficiali di fonte ministeriale;
- Trasferimenti dello Stato – sono stati previsti i seguenti trasferimenti compensativi:
  - IMU su terreni agricoli, fabbricati rurali, su immobili merce e categoria D (cd imbullonati)
  - trasferimenti compensativi minori introiti addizionale comunale Irpef e cedolare secca;
  - contributo stima gettito Ici 2009/2010 (art. 3 co.3 DPCM 10.3.2017)
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – sulla base degli elementi disponibili tenendo conto che le entrate sia correnti che di parte capitale, di norma, hanno destinazione vincolata a specifiche spese stanziare in bilancio;
- Proventi per violazioni codice della strada – sulla base del gettito esercizio 2019 e tenendo conto della media degli accertamenti dell'ultimo triennio, ridotta per tenere conto degli interventi strutturali sulla S.S. 26 previsti nel 2020;

- Proventi dei servizi pubblici – sulla base dello stanziamento assestato 2019. Per i proventi riguardanti la refezione scolastica, è stato previsto uno stanziamento maggiore tenendo conto degli effetti del nuovo ISEE.
- Fitti attivi – sulla base dei contratti di locazione in corso
- Proventi Cosap – sulla base del ruolo emesso dal settore tributi per quanto riguarda il mercato fisso e sugli accertamenti che si sono realizzati nel 2018 introiti da festa dell'uva, da fiera S.Nicola
- Altre entrate correnti – sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale – sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso, delle nuove assunzioni a seguito di mobilità o da graduatorie concorso, in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale dell'ente;
- Forniture per acquisto beni e servizi, utenze – sulla base degli stanziamenti assestati dell'esercizio 2019, degli impegni già contratti con atti dell'esercizio 2019 sulle annualità bilancio pluriennale 2020-2021, di nuove esigenze richieste dai vari responsabili di settore e comunque tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie
- Interessi e mutui – sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate. E' stato redatto un elenco dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti che evidenziano le rate, composte da quota interessi e quota capitale, da pagare nel triennio 2021 – 2023 tenendo conto della rinegoziazione del 2020.
- Trasferimento al Consorzio Socio-Assistenziale – sulla base di quanto stabilito dall'assemblea consortile e comunicato dal consorzio stesso;
- Fondo di riserva (competenza e cassa) – è stato previsto nei limiti stabiliti dall'art. 166 del TUEL;- Fondo crediti dubbia esigibilità:

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 della riscossione media quinquennale:

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui), e considerando il 2014 esercizio “armonizzato”.

L'accantonamento al FCDE non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La percentuale minima di accantonamento per il 2021 2022 e 2023 è 100%; Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta così previsto:

#### **ANNO 2021**

Imposte, tasse e proventi assimilati	euro	155.00,00 ;
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	euro	. 13.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione e degli illeciti	euro	90.000,00;
<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>258.000,00</b>

#### **ANNO 2022 e 2023**

Imposte, tasse e proventi assimilati	euro	157.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	euro	13.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione e degli illeciti	euro	90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>260.000,00</b>

### **3.1 ENTRATE E SPESE**

Riguardo alle previsioni di entrata in conto capitale sono state previste: proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie sulla base delle richieste pervenute nell'anno in corso 2020 e non ancora evase, proventi da concessioni cimiteriali sulla base di quanto ancora disponibile, trasferimenti e contributi per investimenti sulla base di contributi/trasferimenti già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente, proventi da alienazioni immobili sulla base del piano delle alienazioni approvato lo scorso anno.

L'utilizzo di tali entrate rimane comunque subordinato alla loro concreta realizzazione.

Il dettaglio delle spese di investimento è specificato nell'apposito paragrafo.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le entrate e le spese per titoli e per i tre anni:



ENTRATE				
	Descrizione	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Utilizzo avanzo di amministrazione		134.856,00	0	0
Fondo pluriennale vincolato		55.002,04	55.002,04	55.002,04
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.782.684,35	3.808.864,38	3.808.864,38
Titolo 2	- Trasferimenti correnti	457.405,09	445.632,15	445.632,15
Titolo 3	- Entrate extratributarie	1.399.662,58	1.397.043,89	1.393.452,65
Titolo 4	- Entrate in conto capitale	4.930.923,25	95.000,00	93.000,00
Titolo 5	- Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0,00
Titolo 6	- Accensione di prestiti	160.000,00	0	0,00
Titolo 7	- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9	- Entrate per conto di terzi e partite di giro	950.044,00	944.044,00	944.044,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>12.870.577,31</b>	<b>7.745.586,46</b>	<b>7.739.995,22</b>
SPESE				
	Descrizione	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
FPV		55.002,04	0	
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	5.619.647,88	5.538.940,85	5.528.649,03
Titolo 2	- Spese in conto capitale	5.063.657,54	72.373,16	70.000,00
Titolo 3	- Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	182.225,85	190.228,45	197.302,19
Titolo 5	- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	950.044,00	944.044,00	944.044,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>12.870.577,31</b>	<b>7.745.586,46</b>	<b>7.739.995,22</b>

### 3.2 Entrate per riduzione attività finanziarie

Voce a zero;

### 3.3 INDEBITAMENTO

Anche se, al momento, non sono previste assunzioni di mutui, la capacità di indebitamento dell'Ente prevista all'art. 204 co.1 D.L. 18.08.2000 n. 267 è stata così calcolata:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
<i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.883.864,61	3.663.878,35	3.782.664,35
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	520.013,80	1.297.773,57	457.405,09
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.656.687,29	954.453,00	1.399.662,58
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>6.060.565,70</b>	<b>5.916.104,92</b>	<b>5.639.732,02</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	606.056,57	591.610,49	563.973,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	0	0	0
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	224.804,39	216.662,64	208.190,31
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0	0	0
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0	0	0
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>381.252,18</b>	<b>374.947,85</b>	<b>355.782,89</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				

Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	5.389.717,44	5.207.491,59	5.017.213,14
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0	0	0
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>5.389.717,44</b>	<b>5.207.491,59</b>	<b>5.017.213,14</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0	0	0
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0	0	0
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0	0	0

### **3.4) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L'ente non ha mai, effettivamente, utilizzato l'anticipazione in quanto ha una buona disponibilità di cassa.

### **3.5) Entrate per conto terzi e partite di giro**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

### **3.6) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

#### **4.1) Spese correnti**

Le spese correnti sono comprese nel titolo I e riguardano principalmente le spese di personale, che devono rimanere nella media del periodo 2011-2013 oltre che rispettare i parametri di deficiarietà strutturale le spese per l'acquisto di beni e servizi;

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Gli enti locali possono, comunque, acquistare automezzi nei limiti delle spese del 2009;

L'ente attua attento monitoraggio della spesa corrente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo in particolare con il ricorso al MEPA ed alle convenzioni CONSIP ed approva annualmente una ricognizione delle misure adottate per ridurre le spese di gestione.

## **4.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

Dal 2020 detto limite è stato rimosso.

## **4.3) Spese per rimborso di prestiti**

Il residuo debito dei mutui al 31/12/2020 risulta essere pari a € 5.389.717,44

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui e quota interessi nel triennio sono i seguenti: sono compresi in questi importi le somme vincolate di cui all'art. 56 bis, comma 11 del DL69/2013 (pari al 10% del valore delle alienazioni).

<b>Oneri per mutui nel triennio</b>		
	Quota capitale	Quota interessi
Totale anno 2021	182.225,85	225.304,39
Totale anno 2022	190.228,45	217.162,64
Totale anno 2023	197.302,10	208.690,30

## **4.4) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere**

Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio il limite è stato elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019

L'anticipazione di tesoreria, secondo la normativa propria degli enti locali, risulta essere una concessione da parte del tesoriere comunale di liquidità al fine di dar fronte a momentanee necessità di cassa.

In tempi recenti non sono state utilizzate anticipazioni di cassa, tuttavia, all'inizio di ciascun esercizio l'anticipazione è attivata con deliberazione di giunta e comunicata al tesoriere e sono stanziati gli oneri finanziari prevedibili a seguito di un effettivo utilizzo della stessa.

Il principio applicato della contabilità finanziaria 3,26 stabilisce che «le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti».

L'anticipazione di tesoreria non costituisce indebitamento ai sensi della legge 24 dicembre 2013 n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) – articolo 3, comma 17, che al secondo periodo testualmente recita: «Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio»

#### **4.5) Spese per conto di terzi e partite di giro**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative spese. I relativi stanziamenti non hanno carattere autorizzatorio e non costituiscono limite agli impegni di spesa.

Le partite di giro riguardano: 1) ritenute per imposte 2) ritenute per contributi 3) spese economiche 4) depositi cauzionali.

Le entrate per conto terzi riguardano il TEFA riscosso per conto della provincia mentre le spese riguardano principalmente spese con obbligo di rimborso a carico di terzi.

#### **4.6 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Nato dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, il fondo garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo è distinto in parte corrente e in parte conto capitale.

Sul bilancio 2019-2021 il fondo pluriennale vincolato (FPV) per la parte entrata è stato distinto in:

- FPV applicato alla spesa corrente: euro 55.002,04 per 2021 ed euro 55.002,04 per gli anni 2022-2023
- FPV applicato alla spesa in conto capitale: euro 0 .

L'FPV di parte corrente riguarda la premialità ed il trattamento accessorio del personale dipendente relativa rispettivamente all'anno 2020-2021-2022, da liquidare nell'anno successivo.

L'FPV di parte in conto capitale, attualmente a zero, riguarda investimenti avviati nell'esercizio 2019 che verranno conclusi nel 2020 e che sarà determinato in sede di revisione dei cronoprogrammi di spesa al termine dell'esercizio ed in sede di riaccertamento dei residui

#### **4.7 FONDI PER SPESE POTENZIALI**

Sono previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

- 1) accantonamento per indennità di fine mandato sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.lgs 118/2011), pari ad euro 2.500.
- 2) accantonamento per adeguamenti del CCNL del personale pari ad euro 1.500.

A fine esercizio, come disposto dall'art. 167 comma 3 del Tuel, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione anche se, a partire dal 2020 gli accantonamenti saranno rilevanti per i saldi di finanza pubblica.

#### **5. EQUILIBRI DI BILANCIO, AVANZO PRESUNTO E SALDI DI FINANZA PUBBLICA.**

##### **5.1 EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza. Per le previsioni di cassa, il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente e conto capitale riassunto nella seguente tabella:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.525.095,69			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		55.002,04	55.002,04	55.002,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1-2-3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.639.752,02 0,00	5.651.540,42 0,00	5.647.949,18 0,00
C) Entrate tit.4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese titolo 1 – spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.674.649,92 55.002,04	5.538.940,85 55.002,04	5.528.649,03 55.002,04

- fondo crediti dubbia esigibilità			258.000,00	260.000,00	260.000,00
E) Spese titolo 2.04-Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese titolo 4.00-Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		182.225,85	190.228,45	197.302,19
-di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-162.121,71</b>	<b>-22.626,84</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162 COMMA 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso di prestiti	(+)		134.856,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		28.000,00	23.000,00	23.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		734,29	373,16	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di	(+)				



investimento			0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4-5-6	(+)		5.090.923,25	95.000,00	93.000,00
C) Entrate tit.4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		28.000,00	23.000,00	23.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		734,29	373,16	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.063.657,54  0,00	72.373,16  0,00	70.000,00  0,00
V) Spese titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese titolo 2.04 trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese titolo 3.02 per concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese titolo 3.03 per concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese titolo 3.04 per altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI</b>					
Equilibrio di parte corrente			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		134.856,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-134.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

**L'avanzo di amministrazione** presunto della gestione 2020 ammonta ad euro al netto dell'FPV, come dimostrato nella seguente tabella:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>3.540.266,94</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>386.896,26</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	5.180.468,55
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	6.310.591,10
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	9.000,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021</b>	<b>2.788.040,65</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	3.550.410,11
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	2.636.597,46
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 <sup>(1)</sup>	462.645,61
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 <sup>(2)</sup></b>	<b>3.239.207,69</b>
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 <sup>(4)</sup>		1.894.083,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>		0,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>		234.474,89
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>2.128.557,89</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		27.508,57
Vincoli derivanti da trasferimenti		201.776,30
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>- Totale parte vincolata</b>		<b>229.284,87</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>- Totale destinata a investimenti</b>		
<b>- Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>881.364,93</b>

**Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup>**

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	134.856,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli	
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>134.856,00</b>

### **5.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Un ulteriore equilibrio finanziario da rispettare nella redazione del bilancio di previsione è quello derivante dai vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, così come modificato dalla Legge 164/2016.

Allo stato attuale il vincolo deve considerarsi rispettato se gli enti rispettano gli equilibri di bilancio previsti dal Dlgs. 118/2011 e dal TUEL anche se non è chiaro il coordinamento del vincolo come declinato dall'art. 1 c. 821 della L. 145/2018 e l'art. 9 della legge 243/2012, questione su cui la Corte dei Conti Sezione TA-ST ha chiamato a pronunciarsi la Sezione Autonomie.

In proposito, si ricorda che il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

## **6. GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Caluso non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

## **7.STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Il Comune di Caluso non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata, pertanto non esiste sul Bilancio alcuno stanziamento relativo a oneri e impegni finanziari derivanti da tali contratti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

## **8-9. ORGANISMI PARTECIPATI E SOCIETA' PARTECIPATE**

Gli organismi partecipati dall'Ente sono i seguenti:

- a) C.I.S.S.-A.C. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
CALUSO – sito INTERNET

Forma giuridica: Consorzio - Ente; Percentuale di partecipazione:19,10%

[Link per bilancio](#)

- b) CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE C.C.A.

[Link x bilancio \(da sito Comune di IVREA\)](#)

Forma giuridica: Consorzio - Ente; Percentuale di partecipazione: 3,95%.

- c) CSQT CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA QUALITA' AZIENDALE E DELLE TECNOLOGIE (in liquidazione)

Forma giuridica: Consorzio - Ente; Percentuale di partecipazione: 18,14%.

- d) AACC AZIENDA DELL'ACQUA DEL COMPRENSORIO DI CALUSO (in liquidazione)

Forma giuridica: azienda speciale; Percentuale di partecipazione: 66%

- e) SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni; Percentuale di partecipazione: 6,75%.

[link x bilanci](#)

- f) SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni; Percentuale di partecipazione: 0,00013%.

[Link x bilancio](#)

- g) TURISMO TORINO E PROVINCIA

Forma giuridica: Consorzio trasformato in s.c.r.l.; Percentuale di partecipazione: 0,18%

[Link x bilancio](#)

I bilanci consuntivi degli enti partecipati su indicati sono consultabili nei rispettivi siti web istituzionali sopra riportati, fatta eccezione per CSQT Consorzio per lo Sviluppo della Qualità Aziendale e delle Tecnologie e per AACC AZIENDA DELL'ACQUA DEL COMPRENSORIO DI CALUSO entrambi in liquidazione e i cui ultimi bilanci disponibili sono agli atti del Comune e trasmessi annualmente sulla piattaforma “patrimonio PA” .

#### **10.ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

Oltre a quanto già evidenziato nei punti precedenti, si ritiene utile analizzare l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese non ricorrenti. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

ARCONET – Ragioneria Generale dello Stato alla Domanda n. 34:

“Con quale criterio si procede alla classificazione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e dall’articolo 13, comma 1, lettera g) del DPCM 28 dicembre 2011?”

Fornisce la seguente risposta:

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- le entrate derivanti dall’attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le plusvalenze da alienazione;
- le accensioni di prestiti.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

e altre entrate sono da considerarsi ricorrenti. Si ritiene opportuno sperimentare la possibilità di includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.....(omissis)”. Dall’applicazione dei criteri sopra indicati è emerso che per il Comune di Caluso sono da considerarsi “non ricorrenti” le seguenti entrate e le seguenti spese:

<b>Entrate eccezionali correnti o in c.capitale destinate a spesa corrente</b>	<b>PREVISIONE ENTRATA</b>
Contributo rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria (importo eccedente la media come da prospetto dimostrativo)	32.626,16
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	

Sanzioni CDS	
Plusvalenze da alienazione	
Altre (specificare)	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>32.626,16</b>
<b>Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali</b>	<b>PREVISIONE SPESA</b>
Sanzioni CDS destinate a spese c.capitale	
Sanzioni CDS destinazione vincolata	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Spese per liti arbitraggi risarcimenti	2.000,00
Altre:	
Adegua.regolamento dati personali	
Spese per concorsi (parte non coperta da relativa entrata)	4.361,00
Incentivi al personale per recupero evasione	
Prestaz.per studi, collaudi ecc	3.000,00
Acquisto beni per volontari anziani	300,00
Contributi spese gestione sc.element.e medie	6.000,00
Contributi per manif.turistiche	6.875,00
Spese impreviste	10.090,16
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>32.626,16</b>
<b>Sbilancio entrate meno spese non ripetitive</b>	<b>0,00</b>